



**REGIONE PUGLIA**  
**Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione**  
*Servizio Attività Economiche Consumatori*  
**Commissione Regionale per l'Artigianato**

Deliberazione n. 12 del 14-3-2011

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - Ditta [REDACTED] - [REDACTED] con sede in [REDACTED] alla Via [REDACTED].

L'anno 2011 addì *giugno* del mese di *Marzo* in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

<b>COMPONENTI</b>	<b>PRES.</b>	<b>ASS.</b>
Merchich Giovanni - Presidente	<	
Erriquez Giuseppe - Esperto	x	
Ignone Antonio - Esperto	x	
Porta Giovanni - OO.SS.	<	
Ribezzo Pasquale - Esperto	x	
Pellè Cosimo - Esperto	<	
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	<	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	x	
Tosches Ester - Direzione Ufficio Reg. del Lavoro		<
Vox Elisabetta - Direzione Uff. Regionale INAIL		<

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

## LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Bari;
- Vista la relazione istruttoria;

Considerato che:



- Il Sig. ██████████, esercente attività commerciale di Ferramenta, in data 14.7.2010, presentava alla C.P.A. di Bari comunicazione, ai fini dell'iscrizione all'Albo imprese Artigiane dell'inizio dell'attività di ebanisteria a far data dal 28.4.2010, nella stessa sede ove è ubicata l'attività di ferramenta;
- In data 26.7.2010, la C.P.A. di Bari non accoglieva la comunicazione per "prevalente attività Commerciale", comunicando la decisione all'interessato con nota n. 555 del 2.8.2010, accusata in ricezione in data 9.8.2010;
- In data 10.8.2010, il Sig. ██████████ proponeva ricorso a questa Commissione sostenendo che il riferimento per l'attribuzione della qualifica artigiana, va fatto secondo la prevalenza del lavoro personale;

Ritenuto che:

- Il concetto di prevalenza che è sempre stato indicato dalla giurisprudenza in relazione all'attività qualificabile artigiana, consiste nell'accertare se nell'impresa, il lavoro professionale e manuale, svolto dal titolare e suoi familiari e/o collaboratori, risulta prevalente sul capitale e, sempre secondo giurisprudenza, l'attività deve essere considerata sempre nel suo intero e non in parte di essa;
- L'art. 3 della L. 4437/85 stabilisce che: "è artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa";
- Dagli atti in fascicolo è esistente documentazione dell'ASL BA/5 datato 23 aprile 2010 con cui si certifica che il locale da adibire a commercio di ferramenta ... e **piccola attività di ebanisteria** senza attività di verniciatura, è idoneo dal punto di vista igienico sanitario;
- Dagli accertamenti eseguiti dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Putignano, trasmessi con nota n. 5940 del 4.2.2011, risulta che il Sig. ██████████, esercita personalmente e sotto la piena responsabilità sia l'attività manuale che l'attività commerciale, coadiuvata dalla collaboratrice familiare, e che l'attività prevalente è quella commerciale;
- Anche se la piccola attività di ebanisteria può ritenersi strumentale ed accessoria all'attività commerciale di ferramenta, è quest'ultima, secondo quanto sopra accertato, l'attività prevalente svolta dal Sig. ██████████.

Confermata la relazione istruttoria

P.Q.M.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di respingere il ricorso prodotto dal Sig. ██████████ con sede in ██████████ alla Via ██████████.

Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente atto è composto di n. tre facciate.



Il Segretario

(Dott.ssa Grazia Mastrorilli)

Il Presidente

(Sig. Giovanni Merchich)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Merchich".